



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria

## Schede di lettura

D.L. 18/2016 - A.C. 3606

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

febbraio 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  @SR\_Studi

Dossier n. 287

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 – [sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) -  @SR\_Bilancio

Elementi di documentazione n. 46



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 – [st\\_finanze@camera.it](mailto:st_finanze@camera.it) -  @CD\_finanze

Progetti di legge n. 402

UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06-6760-2145 - [cdrue@camera.it](mailto:cdrue@camera.it)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D16018

## INDICE

Premessa.....	1
Articolo 1, commi 1-4 ( <i>Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i> ).....	3
Articolo 1, comma 5 ( <i>Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i> ).....	6
Articolo 1, comma 6 ( <i>Modifiche all'art. 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i> ).....	9
Articolo 1, comma 7 ( <i>Modifiche all'art. 150-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i> ).....	13
Articolo 2 ( <i>Disposizioni attuative</i> ).....	19
Articolo 3 ( <i>Ambito di applicazione</i> ).....	21
Articolo 4 ( <i>Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione</i> ) .....	26
Articolo 5 ( <i>Rating</i> ) .....	28
Articolo 6 ( <i>Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine</i> ).....	31
Articolo 7 ( <i>Ordine di priorità dei pagamenti</i> ).....	32
Articolo 8 ( <i>Garanzia dello Stato</i> ) .....	33
Articolo 9 ( <i>Corrispettivo della garanzia dello Stato</i> ).....	34
Articolo 10 ( <i>Ammissione alla garanzia</i> ).....	37
Articolo 11 ( <i>Escussione della garanzia</i> ).....	38
Articolo 12 ( <i>Risorse finanziarie</i> ) .....	40
Articolo 13 ( <i>Norme di attuazione</i> ) .....	41
Articolo 14 ( <i>Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi</i> ) .....	42
Articolo 15 ( <i>Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte</i> ) .....	49
Articolo 16 ( <i>Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</i> ) .....	51
Articolo 17 ( <i>Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese</i> ) .....	53
Testo a fronte.....	61
Allegato statistico.....	70



## **Premessa**

Il presente dossier analizza il ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", presentato il 15 febbraio 2016 (Atto Camera: 3606).

Il dossier contiene le schede di lettura, il testo a fronte delle disposizioni del Testo unico bancario oggetto di integrazione e modifica e un allegato statistico relativo al settore delle Banche di credito cooperativo.



**Articolo 1, commi 1-4**  
*(Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del  
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

Le disposizioni in commento recano modifiche agli articoli da 33 a 36 del TUB prevedendo che **l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo**, parallelamente vengono **innalzati i limiti al numero minimo di soci (500)** e al valore nominale della **partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro)** in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che **la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A.**

A tal fine, **l'articolo 1, comma 1** reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**" (di seguito: TUB), prevedendo quanto segue.

Preliminarmente, si rammenta che l'articolo 33, inserito nella sezione II del Capo V (banche cooperative), reca norme generali in materia di banche di credito cooperativo stabilendo che queste sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (Scarl), la loro denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo", i competenti organi sociali sono gli unici soggetti titolati a nominare i membri degli organi di amministrazione e controllo e che, il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro.

La **lettera a)** aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter*, dopo il comma 1 dell'articolo 33.

Il nuovo **comma 1-*bis*** stabilisce che **l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo** (di seguito anche: BCC).

Il nuovo **comma 1-*ter*** prevede che **l'iscrizione nell'albo delle società cooperative** di cui al comma 2 dell'art. 2512 del Codice Civile, rubricato "Cooperativa a mutualità prevalente" possa avvenire **solo previo ottenimento dell'autorizzazione** di cui al comma precedente.

Le società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, sono quelle società che: svolgono la loro attività prevalentemente in

favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di prodotti da parte dei soci. Tali società sono tenute a depositare annualmente i propri bilanci presso l'albo in cui sono iscritte.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'art. 33, mantenendo **in capo all'assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo**, ma innovando tale previsione **con** l'introduzione di **specifiche eccezioni** disciplinate dagli **articoli 150-ter e 37-bis**, comma 3, rispettivamente, con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 34 del TUB in materia di soci con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto.

In particolare, la **lettera a)**, interviene sul comma 1, innalzando il **numero minimo dei soci** da 200 a **500**.

La **lettera b)** **innalza il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio** dagli attuali 50.000 euro (comma 4, art. 34) a **100.000 euro**.

La **lettera c)** aggiunge il comma 4-*bis*, all'articolo 34 prevedendo che lo statuto possa subordinare l'ammissione del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni.

Il **comma 3** integra il contenuto del comma 2 dell'articolo 35 stabilendo che lo **statuto della BCC includa anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo**.

Il comma 2 disciplina il contenuto degli statuti specificando che essi contengono le norme, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, relative a: le attività, le operazioni di impiego e di raccolta e la competenza territoriale, e per effetto della modifica appena citata, *i poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis in materia di Gruppo Bancario Cooperativo*.

Il **comma 4** modifica l'**articolo 36** del TUB, originariamente relativo alle sole fusioni, allargandone il perimetro normativo anche alle trasformazioni.

La **lettera a)**, infatti, modifica la rubrica da "Fusioni" a: "**Fusioni e trasformazioni**"

La **lettera b)** sopprime le parole "banche popolari o" all'interno del comma 1 del citato articolo 36, il quale, nella nuova versione, prevede che

la Banca d'Italia possa autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni, e non più anche banche popolari.

La **lettera c)** aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma 1-*bis* che stabilisce che la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, possa continuare l'attività bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A.. In assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione.

La **lettera d)** sostituisce il comma 3, stabilendo che ai casi in esame si applicano, non solo come previsto nella previgente formulazione i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, ma anche il comma 2 dell'art. 56, che condiziona l'iscrizione nel registro delle imprese all'accertamento da parte della Banca d'Italia che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 57, in materia di fusioni e scissioni, prevedono che:

- l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e dell'eventuale deliberazione assembleare che ne abbia modificato il contenuto, debba essere corredata dell'autorizzazione di Banca d'Italia (cfr. c. 1);
- il termine per l'attuazione della fusione (*ex* articolo 2503, primo comma, del codice civile) venga ridotto da 60 a 15 giorni;
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo in capo alle banche oggetto delle operazioni di fusione o scissione conservano la loro validità e il loro grado, in favore della banca incorporante o della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

**Articolo 1, comma 5**  
*(Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al  
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

Il **comma 5** introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno del Titolo II, Capo V del TUB, l'articolo **37-bis che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo** e l'articolo **37-ter che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo**.

Il nuovo **articolo 37-bis**, rubricato "Gruppo Bancario Cooperativo" disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo (comma 1), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione (comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia (comma 5), il contenuto del decreto del MEF in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo (comma 7).

Con riferimento alla **composizione del Gruppo**, il **comma 1** prevede che esso sia composto da: la società per azioni **capogruppo** autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione (cfr. comma 3 seguente), il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro; le **BCC** che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie; le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo secondo le definizioni dell'art. 59 del TUB.

Questi soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dalla capogruppo, in virtù di un pregresso (alla costituzione del Gruppo) o di un acquisito possesso azionario ovvero per il tramite dello stesso contratto di coesione, posto a fondamento del Gruppo.

Il **comma 2** rimette allo **statuto della Capogruppo** l'obbligo di stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 (considerando quindi le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona). Tale disposizione dovrebbe assicurare un adeguato frazionamento del capitale sociale della Capogruppo.

In materia di **contratto di coesione**, il **comma 3**, prevede che questo disciplini la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti. Con riferimento

a quest'ultimi (lett. *b*) del comma) si stabilisce che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, contemplino l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento.

L'intensità del controllo è funzione sia della rischiosità oggettivamente misurata della singola BCC sia della necessità di assicurare il raggiungimento dei requisiti e/o dei benefici prudenziali cui il Gruppo è soggetto sia della necessità di rispettare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia bancaria, finanziaria e contabile (consolidamento contabile del Gruppo).

Sempre con riferimento ai **poteri attribuiti dal contratto** si stabilisce che questo preveda i casi, motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo abbia la facoltà di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri. Il contratto deve specificare: le ipotesi di esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e, in relazione alla gravità della violazione, le altre misure sanzionatorie previste; con riferimento all'attività comune, i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attività; i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori ispirati al principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Il comma 3 esclude la possibilità di recesso dal Gruppo.

Il sistema delle garanzie disciplinato dal **comma 4** prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la **garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti**, applicando così regole prudenziali europee, migliorando la competitività del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale.

Il **comma 5** stabilisce che la **Banca d'Italia autorizza l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo**.

Il **comma 6** chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le società capogruppo e le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate previste dal Codice Civile, artt. 2359-*bis* (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate), 2359-*ter* (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante), 2359-*quater* (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) e 2359-*quinquies* (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante)

Il **comma 7**, attribuisce al **Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita la Banca d'Italia, il potere di dettare **con proprio decreto disposizioni di attuazione riguardanti le caratteristiche della garanzia**

**prevista dal contratto di coesione** (cfr. comma 4), i **requisiti minimi organizzativi e operativi della Capogruppo**, il **numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo**.

L'ultimo **comma (8)** dell'art. 37-*bis* stabilisce che **al Gruppo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II in materia di "vigilanza su base consolidata"** che disciplinano in particolare la vigilanza informativa (art. 66), la vigilanza regolamentare (art. 67), i poteri di intervento della Banca d'Italia tra cui la facoltà di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo (art. 67-*ter*, recentemente introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in materia di accesso alle attività e vigilanza enti creditizi); la vigilanza ispettiva (art. 68); collaborazione tra autorità e obblighi informativi (art. 69).

Il nuovo **articolo 37-*ter*** disciplina il **procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo**.

Il **comma 1** stabilisce che la possibilità di **assumere il ruolo di capogruppo** (*ex art. 37-*bis*, c. 1, lett. a)*) è condizionata alla trasmissione alla Banca d'Italia dello schema di contratto di coesione come disciplinato dall'art. 37-*bis* e l'elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo.

Il **comma 2**, in materia di **controllo preventivo da parte della Banca d'Italia**, prevede che questa accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del Gruppo, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, l'idoneità del contratto a consentirne la sana e prudente gestione.

Il **comma 3** prevede che, superato positivamente il controllo di cui al comma precedente, le **BCC che stipulano il contratto di coesione con la capogruppo** debbano modificare i propri statuti approvandoli in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca ovvero in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (*ex art. 31, c. 1*, e dunque secondo i vincoli posti in materia di trasformazioni e fusioni alle banche popolari).

L'ultimo **comma** dell'art. 37-*ter* (**4**) impone la **trasmissione alla Banca d'Italia del contratto definitivo**, quest'ultima provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'articolo 64 del TUB, successivamente si può provvedere all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dedicata ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (*ex art. 2497-*bis*, comma 2 del Codice Civile*).

**Articolo 1, comma 6**  
*(Modifiche all'art. 150-bis del  
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

**Il comma 6 modifica l'articolo 150-bis del TUB**, recante disposizioni in tema di **banche cooperative**, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, **consentendo** alle stesse di **emettere strumenti finanziari partecipativi** e alle **assemblee di nominare gli amministratori**. Inoltre, si prevede **l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve**.

In particolare, al comma 1 si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo i seguenti articoli del codice civile, finora espressamente esclusi<sup>1</sup>:

- 2346, sesto comma (emissione delle azioni);
- 2526 (soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito);
- 2542 primo comma (consiglio di amministrazione).

L'articolo 2346, sesto comma<sup>2</sup> prevede che resti salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che

---

<sup>1</sup> Gli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma non compaiono più nell'elenco di esclusioni dell'articolo 150-bis ma la loro applicazione è tuttavia esclusa dal nuovo articolo 150-ter, comma 4-ter.

<sup>2</sup> I commi precedenti prevedono che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Quindi la modifica recata dal decreto-legge consente alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi.

L'articolo 2526 facoltizza l'atto costitutivo a prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati

L'articolo 2542 primo comma, attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Viene inoltre innovato il comma 5 dell'articolo 150-bis del TUB.

Si prevede che nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (L. 388/2000). Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

In sostanza, la modifica di cui al comma 5 estende gli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, fatta eccezione per le banche di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

La relazione illustrativa afferma che "in coerenza con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle banche costituite in forma cooperativa al mercato dei capitali, il comma 6 modifica l'articolo 150-bis del TUB, introdotto a seguito della riforma del diritto societario del 2004 per coordinare il Testo unico bancario con la riforma del diritto societario. In particolare, si amplia l'obbligo di devoluzione del patrimonio anche alle trasformazioni, alle scissioni e alle cessioni di ramo d'azienda (in coerenza con le modifiche all'articolo 36 che nella formulazione vigente si riferisce alle sole fusioni). L'effetto devolutivo non si ha, ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore ai duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve."

L'articolo 17 della legge 388/2000 reca una norma di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.

In particolare, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Requisiti mutualistici)<sup>3</sup>, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Condizioni di applicabilità delle agevolazioni)<sup>4</sup>, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (obbligo di devoluzione)<sup>5</sup>, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

L'articolo 150-*bis*, comma 5, del TUB previgente prevedeva in tutti i casi di fusione tra banche cooperative (articolo 36 TUB) l'applicazione di disposizioni del codice civile che prevedono analoghi obblighi di devoluzione a fondi mutualistici. Infatti l'articolo 2545-*undecies*, primo e secondo comma del codice civile prevedono che con la deliberazione di trasformazione si devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata

---

<sup>3</sup> Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

<sup>4</sup> Le agevolazioni previste per la cooperazione si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

<sup>5</sup> Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati

di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

**Articolo 1, comma 7**  
**(Modifiche all'art. 150-ter al**  
**decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)**

Il **comma 7** modifica l'**articolo 150-ter del TUB**, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, **per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento** anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-ter tra cui, al comma 3, la **possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario**.

Prima del comma 1 è aggiunto un comma 01 che consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'art.2526 c.c.) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa.

Al **comma 1 dell'articolo 150-ter** sono apportate modifiche di coordinamento. In particolare, è soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera *b*) del TUB (il comma citato non reca infatti più, dal 16 novembre 2015<sup>6</sup>, alcuna lettera *b*)) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis visto che esso non prevede più l'esclusione dell'articolo 2526 c.c.

Pertanto, come già previsto, rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 c.c. è consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria.

Al **comma 2 dell'articolo 150-ter** si mantiene ferma la necessità di autorizzazione all'emissione delle azioni da parte della Banca d'Italia e si modifica la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni prevedendo che siano sottoscrivibili da:

- la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente (comma 4-bis);

---

<sup>6</sup> In tale data è entrato in vigore (lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;
- i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (articolo 34, commi 2 e 4 TUB). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

Le azioni non sono invece più sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale.

I Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante nuove norme in materia di società cooperative. L'articolo 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) facoltizza le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale a costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per realizzare i propri fini, i fondi possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni fondatrici dei fondi, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

Deve inoltre essere devoluto ai fondi il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute fondatrici dei fondi, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito fondi, effettuano il versamento previsto nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge 59/1992 ed in base al medesimo articolo assolvono agli obblighi di devoluzione.

Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità cui sono preposti i fondi. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

I versamenti ai fondi effettuati da società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 12 della legge 59/1992 disciplina le modalità di costituzione dei fondi mutualistici. Il capitale delle società per azioni deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

Delle associazioni fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute.

Le associazioni conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Le società e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Le società e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo ai sensi dell'articolo 96 del TUB ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dalle banche aderenti.

Il Fondo di garanzia istituzionale è definito dal regolamento UE n.575/2013<sup>7</sup> come un fondo istituito da una controparte centrale<sup>8</sup> conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

Secondo l'articolo 42 citato (Fondo di garanzia in caso di inadempimento), al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia

<sup>7</sup> Reg. (CE) 26/06/2013, n. 575/2013. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

<sup>8</sup> Controparte centrale è una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall'articolo 41, derivanti dall'inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza. Le controparti centrali fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla controparte centrale, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo partecipante diretto nei confronti dei quali ha la più maggiore, se la somma delle loro esposizioni è superiore. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato. Le controparti centrali possono creare più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

Secondo l'articolo 45 citato (Linee di difesa in caso di inadempimento), le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie. Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente. Le controparti centrali usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le controparti centrali non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro partecipante diretto.

**Al comma 3 dell'articolo 150-ter** viene estesa l'ampiezza delle deroghe già previste per i soci finanziatori aggiungendosi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (articolo 34, comma 3 TUB).

Rimane ferma la deroga già prevista ai limiti previsti (articolo 2526, secondo comma, terzo periodo) per i possessori di strumenti finanziari che pertanto possono vedersi attribuito anche più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Viene infine apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo" e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".

Il **comma 4 dell'articolo 150-ter** viene modificato ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.

Il comma 4 citato prevede che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deliberi sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Anche in questo caso è apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo" e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".

Secondo la relazione illustrativa si chiarisce che "il sottoscrittore può chiedere il rimborso, oltre che del valore nominale delle azioni, anche dell'eventuale sovrapprezzo versato (ferma restando la discrezionalità degli organi della banca nel deliberare su tale richiesta, che quindi non configura un diritto al rimborso)."

Sono aggiunti in fine dell'**articolo 150-ter** i commi *4-bis* e *4-ter*.

Il nuovo **comma 4-bis** prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

Secondo la relazione illustrativa, si apporta "un piccolo adattamento al comma *4-bis* dovuto all'esigenza di tenere conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica, non solo della singola banca di credito cooperativo, ma anche del gruppo nel suo complesso." Inoltre, "il nuovo comma *4-bis* consente alle BCC di emettere azioni di finanziamento (pienamente computabili nel patrimonio di migliore qualità), e alla capogruppo del gruppo bancario di sottoscrivere tali azioni quando emesse dalle BCC aderenti al proprio gruppo, anche fuori dei casi della sottoposizione all'amministrazione straordinaria o di insufficienza patrimoniale."

Il nuovo **comma 4-ter** vieta la cessione delle azioni di cui al presente articolo con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo

comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile<sup>9</sup>.

L'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo prevedono rispettivamente che:

- la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
- ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione. Il secondo comma, primo periodo prevede che la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (di cui all'articolo 2409-*octies*), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno (di cui all'articolo 2409-*sexiesdecies*) agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Pertanto con il nuovo comma 4-*ter* la maggioranza degli amministratori può anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari può anche essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Secondo la relazione illustrativa, la limitazione (art. 150-*ter*, comma 4-*ter*) alla circolazione di tali azioni è funzione della necessità di evitare l'assoggettamento delle BCC alla normativa sugli emittenti di strumenti diffusi.

---

<sup>9</sup> L'applicazione degli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma era già esclusa dalla versione previgente dell'articolo 150-*bis*, primo comma.

## **Articolo 2** **(Disposizioni attuative)**

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo un termine di **18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto attuativo** del Ministro dell'economia e delle finanze (di cui art. 37-bis, comma 7) per l'**invio** da parte della potenziale **banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista** e un termine per la **stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti** previsti. Si prevede inoltre una **clausola di *opting-in***, in virtù della quale, **entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.**

Il **comma 1**, primo periodo, prevede che **in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter**, la **banca che intende assumere il ruolo di capogruppo** debba **sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione** di cui al comma 1 dell'art. 37-bis **entro 18 mesi dall'entrata in vigore** delle disposizioni attuative emanate dal **Decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del **comma 7 dell'art. 37-bis**. Il secondo periodo stabilisce che, la **stipula del contratto di coesione** dovrà intervenire **entro 90 giorni dall'accertamento** preventivo della **Banca d'Italia** (*ex art. 37-ter, c. 2*) e che, in questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'art. 2437, c. 1, lett. *a*) e *g*) del codice civile rispettivamente aventi ad oggetto la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale disposizione dovrebbe risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di finanziamento previste dal comma 4-bis dell'art. 150-ter. Così come è esclusa l'applicazione della lett. *e*), comma 1, dell'articolo 2497-*quater* del codice civile in tema di diritto di recesso dei soci di società soggetta a direzione e coordinamento.

Il **comma 2** disciplina una **clausola di *opting-in***, in virtù della quale **entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese** (*ex art. 37-ter, c. 4*) **una BCC può chiedere di aderire a un gruppo costituito**, *ex art. 37-bis*, alle **condizioni previste per gli aderenti originari**. In tale caso, l'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal

ricevimento della domanda di adesione, in mancanza della quale vale un principio di silenzio-assenso. **I casi di diniego** devono essere motivati, la deliberazione viene comunicata alla richiedente e alla Banca d'Italia. **Non è ammessa** invece la **facoltà di diniego** dell'adesione, qualora la **BCC richiedente abbia già fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale** che tuteli tutte le parti aderenti e garantisca la loro liquidità e solvibilità.

Il **comma 3** stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato Decreto di cui all'art. 37-*bis*, c. 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'art. 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 150-*bis* che, si ricorda, prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, salvo il caso di banca di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

Il **comma 4** prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 3, la Banca d'Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Infine, il **comma 5** stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 34 del TUB, ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 1 in esame prevede che qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

### Articolo 3 (Ambito di applicazione)

#### *Le sofferenze del settore bancario in Italia e la sintesi della misura in commento*

Il **Capo II del provvedimento** in esame reca misure volte a definire un **meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza** presenti nei **bilanci bancari** da attuare mediante la concessione di **garanzie dello Stato** nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** che abbiano come sottostante **crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS)**.

La eccezionale gravità della recessione ha **inciso significativamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane**, che costituisce il principale **fattore di vulnerabilità** del sistema. Come rilevato da Carmelo Barbagallo - Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia - nel corso dell'audizione del 9 dicembre 2015 presso la VI Commissione Finanze della Camera, a fine giugno i **prestiti deteriorati** ammontavano a **360 miliardi di euro**, pari al 18 per cento del totale; all'interno di questo aggregato, le **“sofferenze”** ammontavano a **210 miliardi (10,3 per cento degli impieghi)**. Nel 2008, prima della doppia recessione, l'incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8.

Già anticipate dai [comunicati stampa del MEF del 27 gennaio 2016](#) e del [28 gennaio 2016](#), le misure del Capo II in commento rientrano in una più ampia politica di **consolidamento del settore bancario**, attraverso la riforma delle maggiori Banche popolari (attuata con il decreto-legge n. 3 del 2015), la riforma delle Fondazioni bancarie e quella delle **Banche di credito cooperativo**, operata al Capo I del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia.

Le norme in esame si affiancano anche alle disposizioni che hanno consentito la **riduzione dei tempi di recupero dei crediti**. In particolare, il **decreto-legge n. 83 del 2015** ha introdotto una prima revisione delle procedure concorsuali, in attesa della più ampia riforma della legge fallimentare, allo scopo di ridurre anche i **costi di recupero crediti** e **migliorare il prezzo potenziale dei crediti deteriorati** in caso di cessione.

Tra le **iniziative non legislative** intraprese negli ultimi anni per far fronte all'elevata consistenza dei prestiti deteriorati, si rammenta che nel biennio 2012-13 la Banca d'Italia ha condotto ispezioni sul livello di svalutazione dei crediti anomali (la cosiddetta campagna del *provisioning*), mentre nel corso del 2013-14 i

prestiti delle banche sono stati analizzati in profondità attraverso la *asset quality review* (AQR) condotta a livello europeo.

In estrema sintesi, oggetto della **garanzia** dello Stato sono solo le **cartolarizzazioni cd. senior**, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperto dalla garanzie di Stato.

Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il **prezzo della garanzia è di mercato**, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad **aiuti di Stato**.

Si prevede che il **prezzo della garanzia** sia **crescente nel tempo**, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un **rating uguale o superiore all'investment grade** da un'agenzia di *rating* indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

### ***Il contenuto dell'articolo 3***

L'**articolo 3** del provvedimento **definisce l'ambito di applicazione della misura**, che è **temporanea** (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

In particolare, al **comma 1** si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino **al 16 agosto 2017** (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la **garanzia statale** sulle passività emesse nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** (di cui all'articolo 1 della disciplina sulle

cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante **crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia**.

La **legge 30 aprile 1999 n. 130** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina generale e organica in materia di **operazioni di cartolarizzazione di crediti**, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie complesse caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (*asset backed securities* - ABS) collocati nel mercato dei capitali.

In estrema sintesi, nel modello accolto dalla legge n. 130 del 1999 l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato società veicolo, *Special purpose vehicle* (S.P.V.), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La società veicolo, a sua volta, provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. *originator*) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La società veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili. Di conseguenza, la funzione principale dell'SPV è quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'*originator* e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in apposito patrimonio separato. Il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza dunque lo scopo dell'operazione di *securitization* è di cedere i flussi di cassa futuri, derivanti dal portafoglio di attività di un'impresa, ad un soggetto specializzato che provvede a presentarli sul mercato: in questo modo si spostano i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.

Il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12, comma 1) ha effettuato una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, tra l'altro: estendendo la disciplina in materia anche alle operazioni aventi ad oggetto cambiali finanziarie, obbligazioni, e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette "società veicolo"; applicando la regola della segregazione patrimoniale anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. *servicer* e *subservicer*) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.

Le predette norme hanno poi apportato semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di incentivare l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di

obbligazioni e titoli simili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di *rating*. Inoltre le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli simili ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono stati qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

Nel dettaglio, la garanzia è concessa per operazioni di cartolarizzazione a fronte della **cessione**, da parte delle predette banche con sede in Italia, di **crediti pecuniari** - ivi compresi quelli derivanti da contratti di *leasing* - che siano qualificati come **crediti in sofferenza dalle norme di legge**.

Si parla di "sofferenza" quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria (Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1.5 della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi). La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".

Il **comma 2** consente al **MEF** di **estendere** per altri **diciotto mesi**, con proprio decreto, il **periodo di tempo** nel quale può essere **concessa detta garanzia**, previa approvazione da parte della Commissione UE.

Il **comma 3** stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una **decisione positiva** sulle misure di **concessione di garanzia** in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva, ovvero entro il 10 maggio 2016, cfr. ai paragrafi successivi) un **soggetto qualificato e indipendente** che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la **conformità del rilascio della garanzia** sia alle **disposizioni di legge** in esame, sia alla predetta **decisione della Commissione UE**.

Gli **oneri** di tale individuazione, quantificati in **un milione di euro** per gli anni 2016-2019, sono a **carico della risorse stanziata ad hoc dal provvedimento in esame**, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Nel [Comunicato stampa del 10 febbraio 2016](#) la Commissione UE ha esplicitamente **chiarito** che le **misure** adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza **sono esenti da aiuti di Stato** ai sensi della normativa UE.

La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autorità italiane prevede che lo **Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate**.

In sintesi, a parere della Commissione ciò è garantito dai seguenti elementi:

- il **rischio** per lo Stato italiano è **limitato**, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola *tranche* di titoli *senior*, anche grazie come si vedrà in seguito – alla previsione di un giudizio espresso da un'agenzia di *rating* approvata dalla BCE;
- la **distribuzione** del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle società di cartolarizzazione, verrà **testato e confermato dal mercato** prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarà efficace solo nel caso in cui più della metà dei titoli *junior*, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato;
- in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per l'offerta di garanzia è **stabilita in linea con il mercato**, in quanto commisurata ad un **paniere di credit default swaps** (si veda, in particolare, la scheda dell'articolo 8) e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.

È stato così formalizzato l'accordo raggiunto dalla Commissaria Vestager e dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoan il 26 gennaio, come anticipato dal comunicato stampa del MEF citato in premessa.

Il **comma 3** stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una **decisione positiva** sulle misure di **concessione di garanzia** in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un **soggetto qualificato e indipendente** che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la **conformità del rilascio della garanzia** sia alle **disposizioni di legge** in esame, sia alla predetta **decisione della Commissione UE**.

Gli **oneri** di tale individuazione, quantificati in **un milione di euro** per gli anni 2016-2019, sono a **carico della risorse stanziata ad hoc dal provvedimento in esame**, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

## **Articolo 4** *(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)*

L'**articolo 4** disciplina le **modalità** con cui è **strutturata l'operazione di cartolarizzazione** il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti **specifiche caratteristiche**, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).

In sintesi, la richiamata norma stabilisce che oggetto di cartolarizzazione sono strumenti finanziari sottoposti alle regole del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

Tra l'altro la società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, deve redigere un prospetto informativo, che ha uno specifico contenuto ove sia offerta ad investitori professionali. Ove i titoli cartolarizzati siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

Più in dettaglio, ai sensi del **comma 1**, le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche:

- i crediti da cedere sono trasferiti alla società cessionaria per **un importo non superiore al valore netto di bilancio** (ossia al valore lordo al netto di rettifiche);
- l'operazione ha come esito l'emissione di almeno **due classi di titoli**, in ragione del **grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite** (dunque almeno una classe *senior* ed una *junior*);
- si distingue in particolare la classe più subordinata, la cd. ***junior***, che **non ha diritto a ricevere** rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di **remunerazione** fino al **completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi**;
- è possibile emettere una o più classi di titoli, cd. ***mezzanine***, che sono **postergate, con riferimento alla corresponsione degli interessi**, alla corresponsione degli interessi dovute alla classe di titoli cd. ***senior***, ma **antergate al rimborso del capitale** dei medesimi titoli ***senior***;
- si consente di stipulare contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato, per ridurre il rischio derivante da asimmetrie tra i tassi di interesse applicati su attività e passività;
- si consente di prevedere **l'attivazione di una linea di credito**, per un ammontare sufficiente a mantenere il **livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei titoli *senior***, per

gestire il rischio di eventuali disallineamenti tra i fondo rinvenienti da incassi e recuperi relativi ai crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli cartolarizzati.

Si ricorda che **l'unica classe** di titoli che **usufruisce della GACS** è la **categoria *senior***.

## **Articolo 5** **(Rating)**

L'**articolo 5** del provvedimento disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale, che **non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito** di credito *investment grade*, attribuito da una **agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE** al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo *rating*.

In particolare, ai sensi del **comma 1 i titoli senior** devono avere ottenuto un **livello di rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito** di credito *investment grade*, attribuito da una **agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE** al 1° gennaio 2016.

Le **Agenzie esterne di valutazione del merito di credito**, in inglese *External Credit Assessment Institution (ECAI)*, sono istituzioni specializzate, in possesso di determinati requisiti (credibilità e indipendenza, oggettività e trasparenza nel giudizio circa il merito creditizio della clientela), i cui **giudizi** possono essere **utilizzati** dalle **istituzioni creditizie** per determinare le **esposizioni ponderate per il rischio**, conformemente alla **disciplina nazionale ed europea sui requisiti di capitale**. Esse devono possedere il riconoscimento formale da parte dell'autorità di vigilanza di volta in volta competente nel paese in cui il *rating* dell'agenzia verrà utilizzato ai fini della verifica dei requisiti di capitale.

Un titolo assume il rating di "*investment grade*" (IG) se ha un rating minimo di BBB (secondo Standard & Poor's) o Baa3 (Moody's). In genere, sono qualificati dalle agenzie di *rating* come titoli che sono in grado di soddisfare i connessi obblighi di pagamento.

Se è richiesto il **rilascio di due valutazioni del merito di credito**, la **seconda valutazione sul medesimo titolo senior** può essere rilasciata da una ECAI registrata, ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009, e anch'essa **non deve essere inferiore all'ultimo gradino** della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*.

In estrema sintesi si rammenta che il richiamato **regolamento (CE) n. 1060/2009** reca disposizioni in tema di **agenzie di rating**, al fine di imporre loro norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di qualità e abbiano sufficiente trasparenza. Con il successivo **regolamento (UE) n. 513/2011** è stata attribuita all'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati** (AESFEM o ESMA) - una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal

**regolamento (UE) n. 1095/2010** – la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito.

Con il **regolamento (UE) 462/2013 la materia delle agenzie di rating** è stata ulteriormente riformata, tra l'altro:

- riunendo in capo all' [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE e mantenendo in capo alle competenti autorità nazionali le funzioni relative al controllo sull'uso dei rating di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;
- fissando alcuni limiti alla pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano;
- consentendo agli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per negligenza;
- introducendo norme stringenti per le agenzie di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5% di diverse agenzie.

Tale normativa è stata recepita con il D.Lgs. n. 66 del 2015.

Ai sensi del **comma 2** la **valutazione del merito di credito**, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, **può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze**, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009.

L'articolo 2, par. 2, lettera *a*) del predetto regolamento chiarisce che le norme europee ivi contenute non si applicano ai *rating* privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

In questo caso, **l'agenzia di rating**, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla banca cedente, è **approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il **corrispettivo** dovuto all'agenzia di *rating* è a **carico della banca cedente o della società cessionaria**.

Ancorché non esplicitamente previsto dalla norma in esame, la Relazione illustrativa puntualizza che resta fermo il *rating* minimo anche nel caso in cui la valutazione sia resa privatamente, ai sensi del comma 2.

**Il comma 3** impegna la **società cessionaria** dei crediti cartolarizzati a **non richiedere la revoca del *rating* da parte delle ECAI** coinvolte fino al **completo rimborso del capitale dei titoli *senior***.

Infine, si chiarisce (**comma 4**) che il **gestore dei crediti in sofferenza** (detto *NPLs Servicer*) deve essere **diverso dalla banca cedente**, né appartenere al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei titoli di cambiare il *NPLs Servicer* non deve determinare un peggioramento del *rating* del titolo *senior* da parte dell'ECAI.

## **Articolo 6** *(Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine)*

L'**articolo 6** chiarisce quali sono le **caratteristiche** dei **titoli senior** ammessi alla GACS e, ove emessi, dei **titoli mezzanine**.

Si tratta delle seguenti caratteristiche (**comma 1**):

- a) la remunerazione è a **tasso variabile**;
- b) il **rimborso del capitale prima della data di scadenza** è **parametrato ai flussi di cassa** derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;
- c) il **pagamento degli interessi** è effettuato in via **posticipata** a scadenza **trimestrale, semestrale o annuale** ed è e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il **comma 2** consente che la **remunerazione** dei titoli *mezzanine* possa essere **differita**, al **ricorrere di determinate condizioni** ovvero sia **condizionata** a **obiettivi di performance** nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

## **Articolo 7** **(Ordine di priorità dei pagamenti)**

L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

In particolare (comma 1), le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal *NPLs Servicer* per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) eventuali oneri fiscali;
- 2) somme dovute ai prestatori di servizi;
- 3) pagamento delle somme dovute a titolo di **interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito** di cui all'articolo 4, lettera *f*) del provvedimento in esame; si tratta della linea di credito che può essere prevista per gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli;
- 4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui titoli *senior*;
- 5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
- 6) pagamento delle **somme** dovute a titolo di **interessi sui titoli *senior***;
- 7) **ripristino** della disponibilità della **linea di credito**, qualora utilizzata;
- 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui **titoli *mezzanine*** (se emessi);
- 9) rimborso del **capitale dei titoli *senior*** fino al completo rimborso degli stessi;
- 10) rimborso del **capitale dei titoli *mezzanine*** fino al completo rimborso degli stessi;
- 11) pagamento delle somme dovute per **capitale e interessi** o altra forma di remunerazione sui **titoli *junior***.

## **Articolo 8** *(Garanzia dello Stato)*

L'**articolo 8** definisce le **caratteristiche essenziali** della **garanzia dello Stato** sui Titoli *senior*.

Essa (**comma 1**):

- è onerosa;
- può essere concessa solo sui titoli *senior*;
- diviene **efficace** solo quando la banca **cedente** abbia **trasferito** a titolo oneroso **almeno il 50% più 1** dei titoli *junior* e, in ogni caso, un **ammontare** dei titoli *junior* e, ove emessi, dei titoli *mezzanine* che consenta **l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca** e, a livello consolidato, del **gruppo bancario cedente**, in base ai **principi contabili** di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

La garanzia (**comma 2**) è **incondizionata, irrevocabile** e a **prima richiesta**, a beneficio del detentore del titolo *senior*.

Detta garanzia **copre i pagamenti contrattualmente previsti**, per **interessi e capitale**, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

Ai sensi del **comma 3** si fa **divieto allo Stato**, le **amministrazioni pubbliche** e le **società direttamente o indirettamente controllate** da amministrazioni pubbliche di **acquistare titoli junior o mezzanine**.

## **Articolo 9** **(Corrispettivo della garanzia dello Stato)**

L'**articolo 9** del provvedimento individua il **corrispettivo per la garanzia dello Stato** sui titoli *senior*.

Essa ha un **prezzo di mercato**, comprende una **remunerazione in linea con quella di mercato** per i **rischi assunti dallo Stato** e dipende dalla **durata dei titoli garantiti**.

In mancanza di uno specifico mercato per i crediti deteriorati in Italia, il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei *credit default swap* di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli *senior* che verrebbero garantiti.

All'**allegato 1** annesso al decreto si riporta **l'insieme degli emittenti italiani** che **costituiranno il termine di riferimento**, a seconda del *rating* assegnato ai titoli *senior* per i quali è richiesta la garanzia; **l'allegato 2** reca la **formula matematica** che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.

Il riferimento di mercato è dato (**comma 1**) da un **paniere di prezzi di credit default swaps riferiti a singoli emittenti Italiani** che hanno un *rating* rilasciato da S&P, Fitch o Moody's di misura variabile, secondo il *rating* assegnato ai titoli *senior*.

I *credit default swap* sono contratti derivati sui crediti, volti a trasferire il rischio di insolvenza relativo a un'attività finanziaria da un soggetto a un altro. In questi contratti una parte si assume il rischio di deprezzamento di un'attività per mancato rimborso o deterioramento del merito di credito del debitore, mentre l'altra parte acquista una copertura per il rischio pagando una commissione (un premio per il rischio). I *credit default swaps* (CDS) danno all'acquirente il diritto di ricevere dal venditore il valore nominale di un titolo emesso da un determinato soggetto qualora quest'ultimo risulti insolvente.

In particolare, la predetta misura è pari a BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 se il *rating* della *senior tranche* è BBB-/Baa3, BBB+/Baa1, BBB/Baa2 o BBB-/Baa3 se il *rating* della *senior tranche* è BBB/Baa2, e BBB/Baa2, BBB+/Baa1 or A- se il *rating* della *senior tranche* è BBB+/Baa1.

Il **paniere degli emittenti** sarà **individuato al momento dell'approvazione delle misure in esame da parte della Commissione UE** e resterà fermo per l'intera durata dello schema. Nel caso in cui il *rating* di uno degli emittenti sia modificato e non rientri più nei criteri indicati, l'emittente sarà tolto dal paniere (comma 2, ultimo periodo).

Ai sensi del **comma 2**, ove sui titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del paniere si considera il ***rating* più basso**. Inoltre, la composizione dei Panieri CDS è specificamente indicata nell'allegato 1 al decreto in esame.

Il **comma 3** chiarisce le **modalità di commisurazione del corrispettivo annuo della garanzia**; esso è determinato a **condizioni di mercato**, sulla base di una specifica metodologia dettagliata all'allegato 2 al decreto in esame.

La modalità di **commisurazione del corrispettivo** è stata illustrata nel già menzionato comunicato stampa [del MEF del 28 gennaio 2016](#).

In particolare, si determina il **valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel paniere** di riferimento; esso è definito come la **media dei prezzi giornalieri a metà mercato** (cosiddetto *mid price*), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra).

Viene poi calcolata la **media semplice dei valori**, per ricavare il valore del CDS del paniere.

Il **corrispettivo annuo** della garanzia è calcolato sul **valore residuo dei titoli *senior* all'inizio del periodo di pagamento degli interessi** ed è pagato con la stessa modalità degli interessi dei titoli *senior*. Viene applicata una **commissione con *step-up***, secondo il seguente metodo:

- negli anni 1, 2 e 3 è corrisposto il tasso del CDS a 3 anni, sul valore residuo della *senior tranche*;
- negli anni 4 e 5 è corrisposto il tasso del CDS a 5 anni, sul valore residuo della *senior tranche*;
- dal sesto anno è corrisposto il tasso del CDS a 7 anni, sul valore residuo della *senior tranche*.

È prevista una **maggiorazione**, calcolata nel seguente modo:

- negli anni 4 e 5, se la *senior tranche* non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 3 anni applicando il tasso del CDS a 5 anni e i pagamenti corrisposti;
- dopo il quinto anno, se la *senior tranche* non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 5 anni applicando il tasso del CDS a 7 anni e i pagamenti corrisposti.

I calcoli della maggiorazione sono effettuati con le seguenti assunzioni:

- tasso di sconto del 2%;
- ammortamento lineare in 7 anni della *senior tranche*.

Il **comma 4** autorizza il **Ministro dell'economia e delle finanze**, con decreto, a **variare i criteri di calcolo**, la **misura delle commissioni** e la **fonte di dati** per il **calcolo del corrispettivo**, in conformità delle decisioni della Commissione europea.

Tuttavia, eventuali **variazioni non hanno effetto** sulle **operazioni già in essere**.

**Articolo 10**  
*(Ammissione alla garanzia)*

L'**articolo 10** chiarisce che la **garanzia** è concessa con **decreto del Ministro dell'economia e finanze** su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 11** **(Escussione della garanzia)**

L'**articolo 11** disciplina le modalità di **escussione della GACS**: l'escussione è consentita al detentore **entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo senior**, nel caso di **mancato pagamento**, anche **parziale**, delle somme dovute per **capitale o interessi**, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.

In particolare, nell'ipotesi di **mancato pagamento che perduri per sessanta giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento, i **detentori dei titoli senior**, in concerto e tramite il **rappresentante degli obbligazionisti (RON)** - al fine di evitare escussioni multiple - inviano alla società cessionaria la **richiesta** per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato.

Decorsi **trenta giorni**, ed **entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta** alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

Ai sensi del **comma 2**, entro **trenta giorni** dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla **corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo senior** alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.

La relazione illustrativa chiarisce che il MEF, nel recuperare le somme, deve attenersi alle regole della cartolarizzazione; i veicoli di cartolarizzazione sono "*bankruptcy remote*" poiché i creditori agiscono nel rispetto di accordi che regolano le azioni di ciascuno e non prevedono normalmente azioni autonome del singolo creditore (ad esempio per ingiunzioni di pagamento o istanze di fallimento). Laddove, invece, la surroga consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di agire al di là dell'accordo con i diversi creditori potrebbe essere inficiato lo *status* del veicolo quale *bankruptcy remote* e si potrebbero mettere a rischio i presupposti per il *rating*.

Ai sensi del **comma 3**, con il pagamento il **MEF è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli senior** e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della

somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla **procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari** (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni).

Dette somme sono versate sulla **contabilità speciale** (di cui all'articolo 12), istituita al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.

*Si segnala che, per un refuso materiale, il testo del decreto-legge fa riferimento alla contabilità speciale “di cui all’articolo 10”.*

## **Articolo 12** **(Risorse finanziarie)**

L'**articolo 12** destina le opportune **risorse finanziarie** per l'attuazione della disciplina in esame.

In particolare (**comma 1**) viene **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **apposito fondo** con una **dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016**.

Esso è **ulteriormente alimentato** con i **corrispettivi annui delle garanzie concesse** che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. In particolare, le somme versate a titolo di corrispettivo delle garanzie sono versate su **apposita contabilità speciale** vincolata al **pagamento dell'eventuale escussione** delle predette garanzie, nonché agli **ulteriori oneri connessi all'attuazione** delle norme in esame, derivanti dalle disposizioni:

- riguardanti la nomina di un **soggetto qualificato** avente il compito di monitorare la conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto sia dalle norme in esame, sia dalla decisione della Commissione UE (di cui all'articolo 3, comma 3);
- concernenti la possibilità di avvalersi di una **società a capitale interamente pubblico** (di cui all'articolo 13, comma 1).

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** così determinati si provvede mediante corrispondente **riduzione** (di 100 milioni di euro nel 2016) della **dotazione del fondo per le garanzie dello Stato**, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Si ricorda che detto fondo è stato rifinanziato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 878 della legge n. 208 del 2015) per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019; esso è finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. La dotazione iniziale del suddetto fondo era pari a 1 mld di euro per il 2014, poi ridotta di 100 mln di euro (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014). Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale per la gestione del Fondo.

## **Articolo 13** *(Norme di attuazione)*

L'**articolo 13** reca le disposizioni relative all'**attuazione delle norme in esame**.

In particolare si consente (**comma 1**) al **Ministero dell'economia e delle finanze** di avvalersi di una **società a capitale interamente pubblico** per la **gestione dell'intervento in esame**, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

Il richiamato articolo 19, comma 5 consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato (società *in house*). Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

Il **comma 2** demanda a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura **non regolamentare**, da adottarsi entro **sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto**, il compito di dettare le **disposizioni di attuazione** del Capo II in esame.

**Articolo 14**  
***(Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti  
da soggetti sottoposti a procedure di crisi)***

L'**articolo 14** consente di **escludere da tassazione**, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i **contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali** – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – **e a procedure di amministrazione straordinaria** ovvero di **gestione di crisi per gli enti creditizi** fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto una serie di misure in materia fallimentare, tra le quali si ricordano:

- **facilitazioni per l'accesso al credito** da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;
- **maggiore competitività nel concordato preventivo**, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore;
- un **nuovo accordo di ristrutturazione** dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;
- un'**azione revocatoria semplificata** per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;
- più stringenti requisiti per i **curatori** nel fallimento nonché la possibilità di **rateizzare il prezzo** delle vendite e degli altri atti di liquidazione;
- una disciplina migliorativa per i **contratti pendenti** nel concordato preventivo;
- una serie di novità in materia di **esecuzione forzata** con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive);
- **disposizioni in materia fiscale** volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap.

Nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 il 10 febbraio 2016 Governo ha approvato un disegno di legge **delega** per la **riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, con l'obiettivo di affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale al fine di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente

imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:

- viene eliminato il concetto di “fallimento” mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell'insolvenza;
- vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
- vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 interviene sulla disciplina del **regime fiscale delle sopravvenienze attive** contenuta nell'**articolo 88 Tuir** (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), introducendo un **nuovo comma 3-bis**.

Si ricorda che per **sopravvenienze** si intendono, nella vita dell'impresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.

Ai sensi del **nuovo comma 3-bis non costituiscono sopravvenienze attive**, in quanto escluse, i **contributi** percepiti a titolo di liberalità dai **soggetti** sottoposti alle seguenti **procedure concorsuali**:

- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;  
Si ricorda che l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Sono ammesse alla procedura le imprese che presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
- **ristrutturazione industriale** di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;  
Si ricorda che tale procedura si applica alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di

ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, purché abbiano più di , numero di cinquecento lavoratori dipendenti e più di trecento milioni di euro di debiti.

- **risoluzione delle crisi bancarie**, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

Il decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplina la predisposizione di piani di **risoluzione delle crisi bancarie**, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. *bail-in*, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

- **amministrazione straordinaria** di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La Banca d'Italia può disporre lo **scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche** quando risultano gravi violazioni di disposizioni di legge o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca sia particolarmente significativo, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Sono **esclusi** i contributi provenienti da **società controllate dall'impresa** o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei **ventiquattro mesi successivi alla chiusura** delle predette procedure.

Ai sensi del **comma 2** l'agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

**Peri i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive è riconosciuta mediante una **deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti** da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Il **comma 3** chiarisce che la **determinazione dell'acconto** dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

Ai relativi oneri, valutati in **18,2 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

### *I più recenti interventi in materia di procedure concorsuali*

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato numerosi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012)

Con la [legge n. 3 del 2012](#) il legislatore ha introdotto una **nuova tipologia di concordato** per comporre le crisi di liquidità di debitori ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali. Viene a tal fine disciplinato l'innovativo istituto della **composizione delle crisi da sovraindebitamento**, definito come una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; tale situazione può determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari. La procedura è modellata sull'istituto del concordato fallimentare: la legge contempla lo strumento dell'**accordo con i creditori**, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Su questo quadro normativo è poi intervenuto il [decreto-legge n. 179 del 2012](#) che (art. 18) ha riformato il Capo II della legge 3/2012 introducendo un ulteriore procedimento per la **composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore**. Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'omologazione da parte del giudice dell'accordo presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti e prevede il coinvolgimento degli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento". Questi ultimi, costituiti *ad hoc* da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore per superare la crisi di liquidità, nonché di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

Inoltre, il decreto-legge ha dettato una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano e prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati. Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il decreto-legge ha ritenuto che questi siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla

convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.

Il legislatore ha dunque introdotto una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, che subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

La riforma del concordato preventivo (decreto-legge n. 83 del 2012)

Nell'ultima parte della scorsa legislatura, l'[articolo 33 del D.L. n. 83 del 2012](#) è intervenuto sulla disciplina del **concordato preventivo** e degli **accordi di ristrutturazione**.

Il **concordato preventivo** è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali; esso si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori – regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale - finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Per **permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento** (consentendo tra l'altro l'**accesso a nuovi mezzi finanziari**, garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori) e garantire **maggior rigore** (con correlate sanzioni anche penali) in materia di attestazioni del professionista, le **novità principali** riguardano:

- la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda (cd. **concordato in bianco o preconcordato o concordato con riserva**), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili dall'attivo. Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato;

- la possibilità di accedere allo strumento dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure;
- la **possibilità**, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, **di ottenere "finanza ponte" prededucibile** all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);
- l'introduzione di un'apposita disciplina del **concordato con continuità aziendale** ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- il **blocco delle azioni esecutive e cautelari** dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;
- l'obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. ovvero la relazione che accompagna l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma 1, L. Fall., analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo.

In particolare, il decreto-legge ha introdotto nella legge fallimentare l'**art. 236-bis, Falso in attestazioni e relazioni**, la cui fattispecie si articola su due condotte alternative integrate da falsità documentali: oggetto materiale è rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis LF. Soggetto attivo dei reati è il "professionista" tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni. Il fatto tipico consiste invece nella esposizione di informazioni false ovvero nell'omissione di informazioni rilevanti. La sanzione è costituita dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 50.000 a 100.000 euro.

Questa nuova fattispecie penale è stata analizzata dall'**Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione** nella [relazione n. III/07/2012](#).

Le ampie modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo hanno determinato per alcuni uffici giudiziari l'esigenza di predisporre linee guida per orientare gli operatori. In particolare, si ricordano quelle predisposte dalla [Sezione II civile - Fallimenti](#) del Tribunale di Milano.

L'**art. 82 del decreto-legge n. 69 del 2013** ha introdotto correttivi alla disciplina del concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale. A fronte del notevole ricorso al nuovo strumento, non sempre corrispondente alle finalità che ne avevano ispirato l'introduzione, la riforma di questa legislatura ha inteso conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, implementando però il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale, con l'obiettivo di evitare abusi nell'accesso alla procedura.

*Altre disposizioni*

**Si ricorda inoltre che con l'art. 20 del decreto-legge n. 132 del 2014** è stato introdotto un obbligo di deposito telematico di alcuni rapporti elaborati nell'ambito delle procedure concorsuali, per velocizzare le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria e consentire all'autorità di Governo di verificare statisticamente l'esito e l'efficienza delle procedure avviate.

Si segnalano, inoltre, i lavori di una apposita commissione ministeriale, insediata presso il Ministero della Giustizia, chiamata a elaborare una complessiva riforma delle procedure concorsuali. La Commissione ha concluso i propri lavori lo scorso 31 dicembre 2015; all'esito di tali lavori, il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato un **disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**; il disegno di legge delega non è stato ancora presentato in Parlamento.

## **Articolo 15**

### ***(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte)***

L'**articolo 15** disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di **cessione di diritti, attività e passività** di un ente sottoposto a risoluzione **a un ente ponte**.

Il **decreto legislativo n. 180 del 2015** disciplina la predisposizione di piani di **risoluzione delle crisi bancarie**, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. *bail-in*, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

In particolare, gli articoli da 42 a 44 disciplinano la **cessione ad un cd. ente-ponte** (*bridge bank*). Per tale si intende (articolo 42) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiarità di tale ente è che può essere autorizzato allo svolgimento delle attività bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfatti inizialmente i requisiti di legge. L'articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione. L'ente ponte (articolo 44) cessa ove non sussistano più le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autorità pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attività; ove i diritti, le attività e le passività dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività. Esso comunque cessa quando è accertato che nessuna delle

situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente-ponte. Il termine di due anni può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.

L'Assemblea della Camera il 16 febbraio 2016 ha discusso alcune **mozioni** concernenti iniziative in materia di **gestione delle crisi bancarie e di tutela dei risparmiatori**, con riferimento all'applicazione dello strumento del cosiddetto **bail-in**. In particolare la Camera ha approvato le mozioni Sottanelli e Monchiero n. [1-01155](#), nel testo riformulato, Tancredi ed altri [1-01156](#), nel testo riformulato, Pelillo ed altri n. [1-01160](#) e Tabacci ed altri n. [1-01163](#), nel testo riformulato. In sintesi esse impegnano il Governo a promuovere modifiche alla direttiva 2014/59/UE; a impedire il collocamento degli strumenti più rischiosi presso clienti non in grado di comprenderne l'effettivo rischio; a promuovere una piena e consapevole informazione dei risparmiatori; a sostenere la più rapida introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi, nel rispetto di un principio di equilibrio tra la condivisione del rischio e la sua riduzione.

Il **comma 1** stabilisce che ai fini fiscali la **cessione** di diritti, attività e passività **di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte** non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

In sostanza, il **trattamento fiscale** della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene **equiparato** a quello attualmente previsto in caso di **fusioni o di scissioni**.

Il **comma 2** prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione **l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione** in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.

Le **perdite** di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in **diminuzione del reddito dell'ente ponte**.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 84 del Tuir** la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

**Articolo 16**  
*(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari  
nell'ambito di vendite giudiziarie)*

L'**articolo 16** prevede l'applicazione dell'**imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** sui **trasferimenti di immobili** nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento **fino al 31 dicembre 2016**.

L'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai **trasferimenti immobiliari**. È stata introdotta **un'aliquota unica, pari al 9 per cento**, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad **abitazione principale** non di lusso, cui si applica l'aliquota del **2 per cento**.

Contestualmente è stato **elevato da 168 a 200 euro** l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in **misura fissa**.

In particolare, il **comma 1** dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il **trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili** emessi **nell'ambito di una procedura giudiziaria** di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell'ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura fissa di 200 euro** ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende **trasferirli entro due anni**.

Il **comma 2** chiarisce che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una **sanzione amministrativa del 30 per cento** oltre agli interessi di mora.

Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ai sensi del **comma 3** la disposizione ha **effetto temporaneo** per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento **fino al 31 dicembre 2016**.

Il **comma 4** stima i conseguenti oneri in **220 milioni di euro per l'anno 2016**, cui si provvede – ai sensi del **comma 5** – con le **maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure***.

Si ricorda che le norme in materia di *voluntary disclosure* introdotte dalla legge n. 186 del 2014 prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero; essa sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. La legge n. 186 del 2014 ha inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che al **9 dicembre 2015** risultavano 129.565 istanze trasmesse; il valore delle attività emerse ammonta a 59.578.928.219 euro, per un **gettito stimato intorno ai 3,8 miliardi**.

Nel corso della conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (ILVA) le maggiori entrate per l'anno **2016** derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015 sono state quantificate in **2.100 milioni** di euro (con una modifica all'articolo 1, **comma 958**, della legge n. 208 del 2015).

**Articolo 17**  
***(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio  
per favorire il credito alle imprese)***

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

Si ricorda che la recente normativa nazionale ha inteso ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario. In particolare il decreto-legge n. 91 del 2014 ha autorizzato determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (c.d. "fondi di credito diretto"). La disciplina è stata specificata con un regolamento ministeriale (D.M. n. 30 del 2015) e con il regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

Con la norma in esame si chiarisce che i fondi d'investimento italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori. Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa ai fondi di investimento istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 1, lett. a), dell'articolo 17 integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (articolo 1, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 58 del 1998), specificando che l'investimento in **crediti diretti**, a valere sul patrimonio dell'OICR, può riguardare **solo i soggetti diversi dai consumatori**.

Si ricorda che la definizione di OICR è stata modificata ad opera del **D.Lgs. n. 44 del 2014**, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA), e da ultimo è stata integrata dal D.L. n. 91 del 2014 al fine di **ampliarne le competenze**. Attraverso tale ultima integrazione si consente agli OICR, infatti, di investire in crediti, *inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR*. In tal modo è stata contemplata la possibilità di istituire i cosiddetti "**fondi di credito**", ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a **erogare direttamente crediti** a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo. Conseguentemente lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto (con una modifica all'articolo 8 del TUF) che gli OICR che investono in crediti partecipano alla **centrale dei rischi** della Banca d'Italia, secondo quanto

stabilito dalla Banca d'Italia. Quest'ultima può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari.

Il **D.M. 5 marzo 2015, n. 30** ha stabilito i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. In particolare è stato precisato che l'attività di concessione di finanziamenti può essere esercitata da parte dei **fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi** (articoli 10, comma 1, e 4, comma 1, lettera e), del D.M. n. 30 del 2015). Non è richiesto che tali fondi siano riservati ad investitori qualificati.

Si ricorda che i **fondi di investimento alternativi (FIA)** sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, **immobiliari**, di **materie prime**, **infrastrutturali** e altri tipi di fondi **istituzionali**. La direttiva 2011/61/UE (AIFMD - *Alternative Investment Fund Managers Directive*), recepita in Italia con il citato D.Lgs. n. 44 del 2014, è volta a disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi, a causa della grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati, quanto i gestori di questi ultimi (c.d. GEFIA).

Si ricorda, inoltre, che è **aperto** il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalità previste dallo statuto o dal regolamento. Sono fondi **chiusi** quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).

Il **Regolamento** del 19 gennaio 2015 **sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia** individua, tra l'altro, norme specifiche, non derogabili, per i FIA (*retail* e riservati) che investono in crediti. La Banca d'Italia definisce la disciplina di carattere prudenziale, non derogabile, applicabile ai fondi di credito, prevedendo in particolare limiti di concentrazione e di leva finanziaria; è inoltre richiesto al gestore, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito, che tenga conto dell'esigenza di assicurare una valutazione rigorosa del merito di credito degli affidati e un attento controllo delle posizioni di rischio. La struttura "chiusa" di tali fondi e i presidi prudenziali individuati, coerenti con gli orientamenti internazionali volti a regolare i fenomeni di *shadow banking*, sono funzionali a mitigare i rischi connessi con tale attività di finanziamento (possibile arbitraggio regolamentare rispetto al settore bancario; rischi di trasformazione delle scadenze e di liquidità; rischi di *run*, ossia di corsa degli investitori al ritiro di fondi in caso di turbolenze finanziarie; eccessiva espansione degli attivi tramite ricorso al *leverage*).

Si evidenzia che lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 22) ha previsto **ulteriori ipotesi di credito diretto**, autorizzando allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti sia le **imprese di assicurazione** e la **Sace S.p.A.** che le **società di cartolarizzazione** a specifiche condizioni di legge.

Per quanto riguarda le **imprese di assicurazione**, si prevede che i finanziamenti possono essere concessi **esclusivamente** nei confronti di **imprese** aventi un certo ambito **dimensionale**, ovvero solo nei confronti di **soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese**. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS deve stabilire condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: i prenditori dei finanziamenti dovranno essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto; la banca o l'intermediario finanziario predetto tratterà un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento, trasferibile anche a un'altra banca, fino alla scadenza dell'operazione; il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa dovrà essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; l'impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Per quanto riguarda i **finanziamenti concessi dalle società di cartolarizzazione** nei confronti di **soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese**, si prevede che nell'esercizio di tale attività dovranno essere rispettate le seguenti **condizioni**: i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo; i titoli emessi in conseguenza devono essere destinati ad **investitori qualificati**; la banca o l'intermediario finanziario devono trattenere un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

Il **comma 1, lett. b)**, dell'articolo 17 inserisce un nuovo capo, dedicato agli **OICR di credito**, nella parte II, titolo III, del TUF sulla gestione collettiva del risparmio, composto di **tre nuovi articoli**.

Il nuovo **articolo 46-bis** del TUF (*Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani*) prevede espressamente che i **FIA italiani** possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, **possono erogare crediti**) a favore di soggetti diversi da consumatori. A tali Fondi di investimento alternativi si applicano le norme del TUF, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, e le relative disposizioni attuative, adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39 del TUF.

I regolamenti adottati ai sensi delle norme richiamate sono i citati provvedimenti della Banca d'Italia (regolamento del 19 gennaio 2015) e del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 5 marzo 2015, n. 30) che determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali

provvedimenti contengono disposizioni specifiche cui devono attenersi gli OICR il cui statuto o regolamento prevede la possibilità di investire direttamente in crediti ossia di concedere finanziamenti (il cosiddetto *direct lending*).

Si ricorda, altresì, che il TUF definisce quale **FIA italiano** il **fondo comune di investimento**, la **Sicav** e la **Sicaf che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD)**.

La società di investimento a capitale fisso (**Sicaf**) è la società per azioni a **capitale fisso** di nuova istituzione (D.Lgs. n. 91 del 2014). Si tratta di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE: è un FIA o gestore di FIA; può gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno; è disciplinata dalle norme del TUF e del codice civile ed è autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.

Mentre la Sicaf può essere solo FIA, la **Sicav** (società di investimento a **capitale variabile**) può assumere la forma di FIA oppure quella tradizionale, rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS. Le Sicav sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

Il nuovo **articolo 46-ter** (*Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia*) del TUF disciplina la **concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE**, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il FIA UE:

- deve essere **autorizzato** dall'autorità competente dello Stato membro d'origine **a investire in crediti**, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, **nel Paese di origine** (lettera *a*));
- deve avere una **forma chiusa** e il suo **schema di funzionamento**, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, **deve essere analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti** (lettera *b*));
- le norme del Paese d'origine del FIA UE in materia di **contenimento e di frazionamento del rischio**, inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere **equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani** che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne assicuri l'osservanza (lettera *c*)).

I gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia dovranno, quindi, **comunicarlo preventivamente alla Banca d'Italia (comma 2)** e

non potranno iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione: entro tali termini la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia nei termini dalle stesse stabiliti (articolo 8, comma 1, del TUF).

La **Banca d'Italia** deve prevedere le **disposizioni attuative (comma 5)** e può prevedere la partecipazione dei FIA UE alla **centrale dei rischi**, anche per il tramite di banche e intermediari (**comma 3**). Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dall'articolo in esame (**comma 4**).

Il nuovo **articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili)** del TUF prevede che **all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB** per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-*bis* del TUB). Ciò non comporta l'obbligo di iscrizione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, in quanto soggetti già autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM). Al rispetto degli obblighi di trasparenza citati sono tenuti i gestori del FIA.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del TUF. Pertanto la citata normativa sulla trasparenza del TUB non si applica ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari i quali rimangono assoggettati alla disciplina del TUF prevista per i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (art. 25-*bis*) ovvero per l'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (parte IV, titolo II, capo I).

Il **comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge** modifica l'articolo 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che **l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine** alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è **subordinata al rispetto delle norme del TUB** in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, **al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali**.

L'esenzione da ritenuta per i finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese è stata introdotta dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014. Più in dettaglio, la norma esenta dalla **ritenuta alla fonte** del 26 per cento gli **interessi** e **altri proventi** derivanti da **finanziamenti a medio e lungo termine** alle **imprese**, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono costituiti.

La norma (comma 5-*bis* all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973) mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i c.d. **fondi di credito**, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). In sostanza, si è inteso rendere più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.

### ***Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE***

*(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)*

Nell'ambito del **Piano d'azione** per la creazione di un'Unione dei mercati dei capitali, il 30 settembre 2015 la Commissione europea ha presentato **due proposte in materia di cartolarizzazione**, e precisamente:

- una **proposta di regolamento** sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) (COM(2015)472);
- una **proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013** relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015)473).

Scopo dei due regolamenti è **stabilire norme comuni per tutte le cartolarizzazioni**, creare un quadro per prodotti standardizzati e adeguatamente controllati, e contribuire a differenziarli da strumenti finanziari più complessi e rischiosi.

Secondo la Commissione europea, **il volume di cartolarizzazione nell'UE è calato del 46% nel 2014** rispetto al periodo pre-crisi (da 77 miliardi di euro nel 2007 a 36 miliardi di euro nel 2014).

La Commissione stima che se il volume della cartolarizzazione dell'UE raggiungesse la media pre-crisi genererebbe **finanziamenti supplementari** per un valore compreso tra i **100 e i 150 miliardi di euro**.

La **prima proposta** consta di due parti principali: una dedicata alle norme che si applicano a tutte le cartolarizzazioni, la seconda dedicata solo alla cartolarizzazione STS. In particolare, essa prevede:

- **obblighi di due diligence** a carico degli investitori, allo scopo di valutare i rischi insiti nella loro esposizione verso la cartolarizzazione e di stabilire se essa sia consona alle loro esigenze;
- **mantenimento del rischio**: il cedente, promotore o prestatore originario deve mantenere una congrua parte di rischio;
- cedenti, promotori e prestatori originari dovrebbero **mettere le informazioni a disposizione agli investitori**, a titolo gratuito e mediante **moduli standardizzati**, su un sito web che risponda a determinati criteri in termini, ad esempio, di **controllo della qualità dei dati** e continuità operativa;
- gli Stati membri devono designare l'**autorità competente** a cui sono attribuiti i **poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione**.

La seconda proposta mira ad **adeguare i requisiti patrimoniali** previsti dal [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) per gli enti cedenti, promotori o che investono nelle cartolarizzazioni, alle **caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS** e ovviare alle carenze del quadro messe in luce dalla crisi finanziaria, vale a dire: il ricorso meccanico ai *rating* esterni; **fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi** per i segmenti di cartolarizzazione con *rating* elevato e, viceversa, **fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati** per i segmenti di cartolarizzazione con *rating* basso.

A tal fine, si propone di:

- adattare i requisiti patrimoniali al quadro stabilito dal **Comitato di Basilea** nel dicembre 2014 (cd. quadro di Basilea riveduto);

Ai sensi del quadro di Basilea riveduto, gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per le loro posizioni verso la cartolarizzazione secondo un ordine unico di priorità che vede al primo posto il metodo basato sui rating interni. Se l'ente non può utilizzare tale metodo deve utilizzarne uno basato sui rating esterni, purché la valutazione del merito di credito dell'esposizione sia conforme a una serie di requisiti operativi. Se l'ente non può utilizzare il metodo basato sui rating esterni, perché si trova in una giurisdizione che non ne consente l'uso o perché non dispone delle informazioni necessarie per utilizzare questo metodo, ne utilizzerà uno standardizzato basato su una formula fornita dalle autorità di vigilanza.

- ricalibrare i requisiti relativi alle cartolarizzazioni STS, in linea con le **raccomandazioni dell'Autorità bancaria europea**.

Il 7 luglio 2015 l'Autorità bancaria europea ("ABE") ha pubblicato una relazione sulle cartolarizzazioni ammissibili, in cui raccomandava di ridurre i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni STS a un livello prudente rispetto a quelli indicati nel quadro di Basilea riveduto. In particolare, essa prevede un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso del 10% per le posizioni *senior*.

Sulle due proposte (che seguono entrambe la **procedura legislativa ordinaria**, già procedura di codecisione), il **Consiglio ECOFIN** dell'8 dicembre 2015 ha già raggiunto un **orientamento generale**. L'esame da parte del Parlamento europeo non è ancora stato calendarizzato.

## Testo a fronte

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385	<i>Testo modificato</i> Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18
<p><b>Articolo 33</b> (<i>Norme generali</i>)</p> <p>1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.</p> <p>2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".</p> <p>3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta <del>esclusivamente</del> ai competenti organi sociali.</p> <p>4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.</p>	<p><b>Articolo 33</b> (<i>Identica</i>)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p><b>1-bis.</b> L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.</p> <p><b>1-ter.</b> Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali <b>fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.</b></p> <p>4. <i>Identico</i></p>
<p><b>Articolo 34</b> (<i>Soci</i>)</p> <p>1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a <i>duecento</i>. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.</p> <p>2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.</p> <p>3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p> <p>4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi <i>cinquantamila</i> euro.</p>	<p><b>Articolo 34</b> (<i>Identica</i>)</p> <p>1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a <b>cinquecento</b>. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi <b>centomila</b> euro.</p>

<b>D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385</b>	<i>Testo modificato</i> <b>Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18</b>
<p>5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.</p> <p>6. Si applica l'articolo 30, comma 5.</p>	<p><b>4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.</b></p> <p>5. <i>Identico</i></p> <p>6. <i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b> <i>(Operatività)</i></p> <p>1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.</p> <p>2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b> <i>(Identica)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, <b>nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis</b>, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 36</b> <i>(Fusioni)</i></p> <p>1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino <del>banche popolari</del> e banche costituite in forma di società per azioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 36</b> <i>(Fusioni e trasformazioni)</i></p> <p>1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.</p> <p><b>1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.</b></p>

<b>D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385</b>	<i>Testo modificato</i> <b>Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18</b>
<p>2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.</p> <p>3. Si applica l'<i>art. 57</i>, commi 2, 3 e 4.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <b>Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37-bis</i> <i>(Gruppo Bancario Cooperativo)</i></p> <p><b>1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:</b></p> <p>a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.</p> <p>b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;</p> <p>c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.</p> <p><b>2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.</b></p>

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385	<i>Testo modificato</i> Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18
	<p><b>3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:</b></p> <p>a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;</p> <p>b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;</li> <li>2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;</li> <li>3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;</li> </ol> <p>c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;</p> <p>d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso.</p> <p><b>4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.</b></p>

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385	<p style="text-align: center;"><i>Testo modificato</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18</b></p>
	<p><b>5.</b> L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.</p> <p><b>6.</b> Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.</p> <p><b>7.</b> Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;</li> <li>) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;</li> <li>) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.</li> </ul> <p><b>8.</b> Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37-ter</i> (<i>Costituzione del gruppo bancario cooperativo</i>)</p> <p><b>1.</b> La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;</li> <li>b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.</li> </ul> <p><b>2.</b> La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.</p>

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385	<i>Testo modificato</i> Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18
	<p><b>3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.</b></p> <p><b>4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.</b></p>
<p><b>Articolo 150-bis</b> <i>(Disposizioni in tema di banche cooperative)</i></p> <p>1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: <del>2346, sesto comma,</del> 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, <del>2526,</del> 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 <del>primo e quarto comma,</del> 2543, <del>2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma,</del> 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.</p> <p>2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.</p>	<p><b>Articolo 150-bis</b> <i>(Identica)</i></p> <p>1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 <b>primo e secondo comma,</b> 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.</p> <p>2. <i>Identico</i></p>

<b>D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385</b>	<i>Testo modificato</i> <b>Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18</b>
<p>2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.</p> <p>3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.</p> <p>4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.</p> <p>5. L'articolo 2545-<i>undecies</i>, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.</p> <p>6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-<i>sexies</i> del codice civile.</p> <p>7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.</p>	<p>2-bis. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p><b>5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.</b></p> <p>6. <i>Identico</i></p> <p>7. <i>Identico</i></p>
<p><b>Articolo 150-ter</b> <i>(Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo)</i></p>	<p><b>Articolo 150-ter</b> <i>(Identica)</i></p> <p><b>01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.</b></p>

<b>D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385</b>	<i>Testo modificato</i> <b>Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18</b>
<p>1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, <del>ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),</del> è consentita, previa modifica dello statuto sociale <del>ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150 bis, comma 1,</del> l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.</p> <p>2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia <del>ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,</del> e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.</p> <p>3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, <del>in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3,</del> di designare uno o più componenti <del>del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.</del></p> <p>4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. <del>Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale,</del> delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	<p>1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.</p> <p>2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia <b>e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis,</b> esse sono sottoscrivibili solo da parte <b>dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo</b> e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.</p> <p>3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526. secondo comma. terzo periodo, del codice civile, <b>e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,</b> sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti <b>dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.</b></p> <p>4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni <b>e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo,</b> delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.</p>

<b>D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385</b>	<i>Testo modificato</i> <b>Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18</b>
	<p><b>4-bis.</b> Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.</p> <p><b>4-ter.</b> Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.</p>

## Allegato statistico

### Tab. 1 - Banche e sportelli

Banche	Sportelli
646	30.198
di cui Banche di credito cooperativo	
365	4.403
% sul totale	
57%	15%

Fonte: Banca d'Italia, bollettino statistico, IV 2015, del 22 gennaio 2016

### Tab. 2 - Numero di soci e di dipendenti

Soci	<b>1.233.803</b>
Dipendenti <sup>(1)</sup>	<b>37.000</b>

Fonte: Federcasse, dati al 30 Settembre 2015

<sup>(1)</sup> compresi quelli delle Società del sistema

### Tab. 3 - Dati settoriali

(dati in mld di euro, salvo ove diversamente indicato)

Patrimonio (capitale e riserve)	20,4
indice di patrimonializzazione-CET1 medio	16,30%
indice TCR	16,70%
Provvista complessiva <sup>(2)</sup>	198,3
Raccolta da clientela + obbligazioni	161,3
Quota di mercato <sup>(3)</sup>	7,70%
Impieghi economici	134,3
Quota di mercato impieghi	7,20%
Impieghi economici <sup>(4)</sup>	148,2
Quota di mercato impieghi <sup>(4)</sup>	8%
Impieghi economici erogati alle imprese	85,2
Quota di mercato	9,6
Impieghi economici erogati alle imprese <sup>(4)</sup>	95,9
Quota di mercato <sup>(4)</sup>	10,80%
Quota mercato impieghi erogati imprese artigiane	22,50%
Quota mercato impieghi erogati all'agricoltura	18,40%
Quota mercato impieghi erogati all'alloggio e ristorazione	17,80%
Quota mercato impieghi erogati al Terzo settore	13,60%

Fonte: Federcasse dati al 30 Settembre 2015

Note:

<sup>(2)</sup> raccolta da banche + raccolta da clientela + obbligazioni

<sup>(3)</sup> raccolta da clientela comprensiva di obbligazioni

<sup>(4)</sup> Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di II livello del Credito Cooperativo

**Tabella 4 - Dettaglio 2014 crediti deteriorati e patrimonio/requisiti prudenziali di vigilanza delle principale banche di credito cooperativo italiane**

	Totale banche di credito cooperativo
Totale attivo	219.836.940
Crediti v/ clientela	120.285.065
Sofferenze	5.743.569
Incagli	7.588.060
Altri	1.567.079
Totale	14.898.708
Crediti in bonis	105.386.357
Crediti deteriorati / Crediti v. clientela %	12,4

Fonte: Area Studi Mediobanca. Milano, 1° dicembre 2015. Focus sulle banche popolari italiane